

Commento allo

Schema di decreto legislativo recante norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed
esami di Stato a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i),
della legge 13 luglio 2015, n. 107.

di Agostino Miele

CAPO III

Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

Art. 12
(Oggetto e finalità)

L'articolo definisce oggetto e finalità dell'esame di Stato. L'esame di Stato deve verificare i livelli di apprendimento conseguiti con riferimento alle conoscenze, alle competenze e alle abilità riferite alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, di cui ai decreti del presidente della repubblica 87, 88 e 89 del 2010, e ha funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per il mondo del lavoro. L'esame di stato tiene conto delle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. Le modalità per lo svolgimento degli esami sono definite annualmente con Ordinanza del Ministro dell'Istruzione.

Art. 13
(Ammissione dei candidati interni)

L'articolo definisce i requisiti che devono possedere i candidati interni per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato. I requisiti sono:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- b) partecipazione alle prove Invalsi, durante l'ultimo anno di corso;
- c) svolgimento dell'alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (almeno nella misura dei tre quarti di quanto previsto dalla legge 107/2015);
- d) votazione corrispondente ad almeno sei decimi in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto unico);
- e) votazione non inferiore a sei decimi in comportamento.

Nella relativa deliberazione il voto dell'insegnante di Religione cattolica o il voto espresso dal docente di Attività alternative, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

La partecipazione diretta all'esame per coloro che hanno ottenuto votazioni eccellenti nella penultima classe è consentita agli studenti che hanno una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline) e nel comportamento (sono i cosiddetti "ottisti").

Art. 14
(Ammissione dei candidati esterni)

L'articolo detta le condizioni per l'ammissione dei candidati privatisti all'esame di Stato. I requisiti per l'ammissione sono:

- a) compiere il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- c) essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d) aver cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Si conferma l'obbligo di sostenere l'esame preliminare inteso ad accertare la preparazione dei candidati all'esame di stato sulle materie previste dal relativo piano di studi.

L'ammissione all'esame di Stato del candidato privatista è subordinata alla partecipazione presso l'istituzione scolastica in cui sosterrà l'esame alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI e allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 15

(Attribuzione del credito scolastico)

L'articolo stabilisce che la misura massima del credito scolastico è di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno. Nella tabella allegata al decreto (allegato A) vengono definite le modalità di attribuzione annuale del credito scolastico; viene inoltre predisposta una tabella di conversione per la gestione della fase transitoria, per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.

Art. 16

(Commissione e sede di esame)

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie sono sedi per gli esami dei candidati interni e per i candidati esterni ad esse assegnati dall'Ufficio Scolastico Regionale. I candidati privatisti non possono sostenere l'esame di Stato presso scuole non statali e non paritarie, ove hanno seguito corsi di preparazione e che siano di proprietà dello stesso gestore o di altro gestore con comunanza di interessi. La commissione di esame è composta da tre commissari interni, tre commissari esterni ed un Presidente individuato tra dirigenti scolastici e, in assenza di questi, da docenti di altra istituzione scolastica statale. E' prevista l'istituzione un albo regionale dei Presidenti, cui potranno accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di secondo grado in possesso di requisiti definiti a livello nazionale nonché un'apposita formazione dedicata ai Presidenti di commissione.

Art. 17
(Prove di esame)

Sono previste due prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio. Il Ministero, con proprio decreto, definirà i quadri di riferimento per lo svolgimento delle prove e i criteri per la valutazione.

La prima prova, in forma scritta, deve consentire di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica e le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. E' prevista la possibilità di strutturare la prova in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre alla capacità di riflessione critica del candidato.

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio e deve consentire di accertare le conoscenze, le abilità e le competenze previste dal profilo educativo culturale e professionale dello studente con riferimento allo specifico indirizzo seguito. La norma detta particolari disposizioni per gli istituti professionali, prevedendo che una parte della seconda prova sia predisposta dalla Commissione in coerenza con le specificità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Con decreto annuale si procederà all'individuazione, entro gennaio, delle discipline oggetto della seconda prova e delle modalità di svolgimento del colloquio.

Il colloquio deve partire dall'analisi di un testo, documento, progetto da cui desumere le competenze dello studente e le sue conoscenze disciplinari. Particolare importanza viene data alla trattazione dell'esperienza svolta in alternanza scuola-lavoro attraverso uno specifico elaborato o una relazione. Il colloquio accerta anche le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato deve riguardare l'esperienza di lavoro eventualmente svolta.

Art. 18
(Esiti dell'esame)

L'articolo definisce l'attribuzione del punteggio finale dell'esame, prevedendo che la prima e la seconda prova scritta ed il colloquio abbiano ciascuna un peso di 20 punti per un totale di 60 punti. Rinvia al decreto annuale per la definizione della distribuzione del punteggio in quei percorsi aventi tre prove scritte (es. percorsi ESABAC). Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. La Commissione d'esame, previa motivazione, può integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti. La lode può essere attribuita a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell'integrazione e che hanno riportato il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame con voto unanime della Commissione d'esame.

Art. 19

(Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI)

L'articolo prevede che gli studenti del quinto anno di corso sostengano le prove INVALSI in modalità computer based, nelle discipline di italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese si dispone che l'INVALSI accerti i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, secondo quanto previsto dal Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. Per gli studenti assenti per gravi documentati motivi, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

Art. 20

(Esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento)

Il piano educativo individualizzato (PEI) deve rappresentare il punto di riferimento per l'ammissione all'esame di Stato dell'alunno con disabilità, specificando che i docenti di sostegno partecipano a pieno titolo a tutte le operazioni connesse all'esame. La Commissione d'esame può predisporre prove differenziate ma equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al rilascio del diploma, che tengano in debito conto del percorso educativo personalizzato e siano coerenti con il PEI, e può decidere l'eventuale assegnazione di un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove. Gli studenti che sostengono prove predisposte dalla Commissione con valore non equipollente a quelle ordinarie non conseguono il diploma, ma un attestato di credito formativo recante gli elementi relativi alle discipline oggetto di studio.

Anche agli alunni con disabilità viene rilasciato il curriculum dello studente ed il riferimento alle prove differenziate non viene inserito nel tabellone.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la predisposizione delle prove d'esame tiene conto del Piano Didattico Personalizzato e la Commissione d'esame tiene in debita considerazione gli elementi forniti dal consiglio di classe relativi sia alle modalità didattiche sia alle forme di valutazione utilizzate. A tali candidati possono essere concessi tempi più lunghi di quelli ordinari e gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato senza pregiudicare la validità giuridica delle prove.

I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato che prevede l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera, e la cui valutazione sia stata effettuata unicamente in relazione al tale piano, possono sostenere prove differenziate finalizzate solo al rilascio di un attestato di credito formativo e non conseguono il diploma. I candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, devono sostenere una prova orale sostitutiva della prova scritta.

Art. 21

(Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente)

Il diploma finale rilasciato attesta l'indirizzo di studi e la durata del corso di studi oltre al punteggio conseguito dallo studente. In allegato al diploma viene rilasciato anche il curriculum dello studente in cui sono indicate le discipline previste nel piano degli studi e il monte ore complessivo destinato a ciascuna di tali discipline. E' presente una sezione in cui è riportato, in forma descrittiva, il risultato conseguito nelle prove INVALSI. Sono inoltre indicate le competenze, le conoscenze e le abilità acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra-scolastico, nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite